



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

FONDO SOCIALE

Regolamento attuativo

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 7 APRILE 2014, N. 10

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione ed erogazione del Fondo sociale di cui all'articolo 33 della Legge Regione Puglia 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i., istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2024, n. 1472, pubblicata sul BURP n. 93 del 18 novembre 2024.

Articolo 2 - Finalità

Il Fondo è finalizzato alla corresponsione dei contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'Agenzia, direttamente o tramite autogestione, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

Articolo 3 - Fonti di finanziamento e modalità di ripartizione del Fondo

1. Il fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - a) quota parte dei canoni percepiti dalle Agenzie regionali per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;
 - b) quota parte delle entrate per spese generali e di amministrazione;
 - c) eventuali ulteriori risorse di parte corrente a valere sui bilanci delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare;
 - d) contributi integrativi messi a disposizione dai Comuni;
 - e) eventuali contributi regionali stabiliti annualmente dalla Giunta in sede di approvazione di bilancio.
2. I contributi comunali sono aggiuntivi a quanto stanziato dalle rispettive Agenzie e verranno ripartiti tra gli assegnatari residenti nei Comuni interessati.
3. In fase di approvazione e/o variazione del Bilancio di previsione, con deliberazione dell'Amministratore Unico sono definite le quote o i corrispondenti importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.
4. In fase di prima applicazione, per l'anno 2024, sono stanziati nel Bilancio di Previsione dell'Agenzia € 300.000,00 quali ulteriori risorse di parte corrente.
5. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in due linee d'intervento secondo le seguenti modalità:
 - a) Linea A: in conto morosità per canoni e servizi per il 90%;
 - b) Linea B: per cambio alloggio per il 10%.
6. Qualora annualmente, trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande, risultino risorse non utilizzate per una delle due Linee d'intervento, è ammessa l'utilizzazione delle stesse risorse per l'altra Linea.

7. Nel caso in cui dovessero risultare risorse non utilizzate su entrambe le linee, in fase di rendiconto, qualora ricorrano le condizioni previste al punto 9.2.8, lettera d) dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.lgs.118/2011, l'Amministratore unico, con propria deliberazione, attribuisce un vincolo di destinazione alle risorse che consente il loro utilizzo anche negli anni successivi.
8. In fase di predisposizione del Bilancio di previsione, con deliberazione dell'Amministratore Unico, acquisito il parere della Commissione Consultiva di cui al successivo articolo 8, è rideterminato l'utilizzo delle risorse definito al precedente comma 5. In assenza di detta deliberazione, le modalità di utilizzo del fondo si intendono confermate.

Articolo 4 - Requisiti per l'assegnazione

1. Possono accedere al Fondo tutti gli assegnatari il cui nucleo familiare presenta un reddito complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per la permanenza negli alloggi di ERP di cui alla Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i. determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e dell'assegno unico. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento, l'assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per i pazienti non autosufficienti gravissimi;
2. In fase di subentro nella domanda di assegnazione, qualora il conto locativo dell'originario assegnatario risulti gravato da morosità, può, altresì, accedere al Fondo il potenziale subentrante a condizione che sussistano tutte le ulteriori condizioni previste dall'articolo 13 della Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i. finalizzate all'ottenimento del subentro.

Articolo 5 - Casi ammessi e limiti di importo erogabile

1. Gli importi erogabili nel caso di richiesta di accesso al Fondo sociale per il pagamento di canoni locativi e servizi accessori in conto morosità (Linea d'intervento A) sono individuati come di seguito:
 - a. fino al 50% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 15.000,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un reddito determinato ai sensi del comma 1, articolo 4 del presente Regolamento, compreso fra zero e € 10.000,00;
 - b. fino al 40% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 12.500,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un reddito determinato ai sensi del comma 1, articolo 4 del presente Regolamento compreso fra 10.000,01 e € 20.000,00;
 - c. fino al 30% della morosità risultante sul conto locativo dell'assegnatario alla data di invio della domanda e nel limite di € 10.000,00 per gli assegnatari il cui nucleo familiare ha un

reddito determinato ai sensi del comma 1, articolo 4 del presente Regolamento compreso fra 20.000,01 e il limite di cui all'articolo 4 comma 1.

2. Nel caso la richiesta di accesso al Fondo sociale sia finalizzata al cambio alloggio e/o scambio consensuale, ai sensi del capo V della Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 e s.m.i., (Linea d'intervento B) la stessa non potrà eccedere il 50% del costo complessivo sostenuto dall'assegnatario e comunque nel limite di € 1.000,00. Inoltre, l'assegnatario potrà presentare domanda solo qualora non risulti moroso.
3. Per i casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assegnatario non abbia ancora sottoscritto un piano di rateizzazione del debito, la domanda potrà essere ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità in graduatoria solo previa sottoscrizione da parte dello stesso assegnatario (o del subentrante così come previsto al precedente articolo 4, comma 2) di un piano di rateizzazione e del versamento dell'acconto sulla base del Regolamento per la dilazione di pagamento approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico del 29 dicembre 2023, n. 266.
4. Per i casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assegnatario abbia già sottoscritto un piano di rateizzazione, la domanda potrà essere ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, solo se le rate del piano medesimo, i canoni locativi e ogni altro addebito maturato successivamente alla sottoscrizione dello stesso piano di rateizzazione, risultino pagati.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo possono, altresì, presentare domanda di accesso al Fondo coloro che hanno già sottoscritto un piano di rateizzazione e risultino inadempienti nei pagamenti di quanto addebitato dall'Agenzia a seguito di eventi che hanno comporto la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, purché la domanda sia inoltrata entro 12 mesi dall'evento.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, possono, altresì, presentare domanda di accesso al Fondo coloro che hanno già sottoscritto un piano di rateizzazione e risultino nuovamente morosi per le sole quote dei servizi accessori maturati successivamente alla data di sottoscrizione del piano di rateizzazione. In tal caso, il contributo erogabile potrà essere pari al 100% del nuovo debito prodotto dall'assegnatario in conto servizi nel limite di € 5.000,00.
7. I limiti stabiliti al comma 1, 2 e 6 del presente articolo possono essere superati solo in caso di comprovata esigenza certificata dai servizi sociali del Comune in cui l'assegnatario risiede e qualora sia presente un contributo integrativo da parte dello stesso Comune.
8. In fase di predisposizione del Bilancio di previsione, con deliberazione dell'Amministratore Unico, acquisito il parere della Commissione Consultiva di cui al successivo articolo 8, sono rideterminati i limiti d'importo erogabili di cui ai commi 1, 2, 6 e 7 del presente articolo. In assenza di detta deliberazione, tali limiti si intendono confermati.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda e pubblicazione delle graduatorie

1. La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, per l'accesso al Fondo sociale deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'Agenzia e trasmessa

esclusivamente dal 15 febbraio al 30 ottobre di ogni anno. Sarà possibile compilare e inviare la domanda anche per via telematica, accedendo al link disponibile all'interno del sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.arcacapitanata.it.

2. Il contributo è concesso sulla base di apposita graduatoria pubblicata entro il 15 giugno per le domande ricevute dal 15 febbraio al 14 maggio, ed aggiornata entro il 15 settembre per le domande ricevute dal 15 maggio al 14 agosto ed entro il 30 novembre per le domande ricevute dal 15 agosto al 30 ottobre.
3. Solo per l'anno 2024, le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando di partecipazione entro e non oltre il 13 dicembre e la graduatoria di cui al punto 2 è pubblicata entro il 31 dicembre.

Le domande sono valutate da apposita commissione nominata dall'Amministratore Unico con propria deliberazione sulla base dei criteri definiti al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Punteggi da assegnare ai fini della formazione della graduatoria

1. I contributi di cui alla Linea d'intervento A sono erogati sulla base di una graduatoria stilata sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

Casistica	Punteggio max assegnabile
<i>Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da malattie croniche che comportino una disabilità riconosciuta dagli enti competenti</i>	30
Almeno un componente del nucleo familiare con grado di invalidità certificata pari al 100%	30
Almeno un componente del nucleo familiare con grado invalidità certificata compresa tra il 67% e il 99%	20
Almeno un componente del nucleo familiare con grado invalidità certificata superiore compresa tra il 33% e il 66%.	10
<i>Stato di disoccupazione riferito all'intero nucleo familiare</i>	30
da meno di 1 anno	30
tra 1 e 2 anni	20
superiore a 2 anni	10
<i>Numero componenti nucleo familiare (4 punti per ogni componente del nucleo familiare)</i>	20
<i>Nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico</i>	5
<i>Livello reddito imponibile (non si applica l'articolo della legge 5 agosto 1978, n. 457)</i>	20
da zero a € 10.000,00	20
da 10.000,01 a 15.000,00	15
da 15.000,01 a 20.000,00	10

Importo richiesto	20
Fino a € 1.000,00	20
tra 1.000,01 e 2.000,00	15
tra 2.000,01 e 3.000,00	10
tra 3.000,01 e 5.000,00	5
Assegnatari con procedimento* in corso	25
Totale	150

* si intendono quei procedimenti per i quali la morosità è causa ostativa alla positiva conclusione del procedimento stesso.

2. I contributi di cui alla Linea d'intervento B sono erogati sulla base di una graduatoria stilata sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

Casistica	Punteggio max assegnabile
Numero componenti nucleo familiare (4 punti per ogni componente del nucleo familiare)	20
Nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico	5
Livello reddito (non si applica l'articolo della legge 5 agosto 1978, n. 457)	25
da zero a € 10.000,00	25
da 10.000,01 a 15.000,00	15
da 15.000,01 a 20.000,00	5
Totale	50

Articolo 8 – Commissione Consultiva

1. Con deliberazione dell'Amministratore Unico è istituita la Commissione consultiva per gli adempimenti conseguenti alla gestione del Fondo sociale, che garantisce la rappresentanza delle OO.SS. degli assegnatari e del Comune dove sono ubicati gli alloggi locati agli assegnatari di cui si esamina la situazione finanziaria.
2. La Commissione esprime parere per l'utilizzo delle somme stanziare per il Fondo sociale e propone l'entità dei contributi da assegnare sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento
3. La Commissione è così composta:
 - da quattro rappresentanti dell'Ente gestore, tra i quali vi è il rappresentante legale o suo delegato, che svolgerà le funzioni di Presidente;

- da quattro rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello territoriale;
 - dal rappresentante del Comune interessato.
4. In caso di non unanimità di votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 9 - Procedimento di assegnazione

1. Successivamente alla deliberazione dell'Amministratore Unico con cui è approvata la graduatoria di cui all'articolo 6, il Dirigente dell'Area Patrimonio provvede alla redazione della determinazione di impegno e a quella di liquidazione dei contributi e ne dà comunicazione ai beneficiari e ai componenti della Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 8.
2. I contributi sono erogati dall'Agenzia mediante accreditamento sulla posizione contabile dell'assegnatario, nei casi di contributi in conto morosità sul canone di locazione e/o in conto servizi e mediante pagamento all'assegnatario in caso di cambio di alloggio, sempre che non risulti moroso.
3. Nel caso di contributo in conto servizi, l'accredito del contributo può essere effettuato nei confronti delle autogestioni o dei condomini qualora l'importo non risulti ancora addebitato sulla partita contabile dell'assegnatario.

Articolo 10 – Controlli e revoca del beneficio

1. L'Agenzia si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato in fase di domanda. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi del codice penale e determinano la decadenza dal beneficio concesso, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/00.
9. L'assegnatario beneficiario del contributo per la linea d'intervento A (morosità in conto canoni di locazione e servizi) decade altresì dal beneficio qualora nei dodici mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria ritorni nello stato di assegnatario moroso.
2. L'assegnatario beneficiario del contributo per la linea d'intervento B (cambio alloggio) decade altresì dal beneficio se nei quattro mesi successivi alla concessione del contributo non ha effettuato il cambio alloggio e/o non ha prodotto la documentazione contabile idonea a dimostrare l'avvenuto trasloco.

Articolo 11 – Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'utenza e ne si garantisce la massima diffusione all'utenza.